



COMUNE DI CHÂTILLON
COMMUNE DE CHÂTILLON

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00105450076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 73

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote anno 2024.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisette**, del mese di **dicembre**, con inizio alle ore **18:00**, nell'edificio comunale si è riunito, in seduta **Ordinaria**, come segue il CONSIGLIO COMUNALE:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
DUJANY Camillo Andrea	Sindaco	X	
BRUNOD Dorina	Vice Sindaco	X	
GIROLA Luigi Francesco	Consigliere	X	
PILI Paolo	Consigliere	X	
GALLO Gilda	Consigliere	X	
BRUNOD Bruno	Consigliere	X	
RORE Carla	Consigliere	X	
GORRET Emile	Consigliere	X	
MUSCOLO Stefania	Consigliere	X	
FRUTAZ Elsa	Consigliere	X	
OBERT Claudio	Consigliere	X	
PICCINI Antonella	Consigliere	X	
PERSONNETTAZ Monique	Consigliere		X
DONAZZAN Riccardo	Consigliere	X	
BELLOLI Mario Roberto	Consigliere	X	
DONDEYNAZ Guido	Consigliere	X	
CASELLA Fiorella	Consigliere		X
	Totale	15	2

Giustificano l'assenza i consiglieri Casella Fiorella e Personnetta Monique.

Partecipa alla seduta il Segretario dell'ente locale **D.ssa Sara Chapellu**.

Il Presidente **OBERT Claudio** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta introducendo la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote anno 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- ⇒ il D. lgs. 18.08.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” (TUEL) e s.m.i.;
- ⇒ il D. lgs. 23.11. 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e s.m.i.;
- ⇒ il D. lgs. 10.08.2014, n. 126 “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- ⇒ la legge n. 243/2012 come modificata e integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.;
- ⇒ la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali*”, pubblicata sul BUR n. 57 del 27.12.2023;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, gli enti locali della Valle d’Aosta sono tenuti ad applicare le disposizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e ad approvare i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente;

Richiamato l’art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamato l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione*»;

Richiamato l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Considerato che la Legge di bilancio per l’anno 2024 è ancora in fase di approvazione da parte del Parlamento entro il 31 dicembre 2023;

Richiamata la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, che ha abolito dal 01.01.2020 l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed, in particolare, i commi da 738 a 783 dell’art. 1, della legge 160/2019, recanti la disciplina della nuova imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, con l’unificazione di IMU e TASI (Tributo per i servizi indivisibili) mediante l’assorbimento della TASI nell’IMU in ragione del medesimo presupposto di imposta (possesso di immobili);

Evidenziato che il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (cd. Decreto Crescita), ha introdotto numerose novità in materia di Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, modificando l’art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e sancendo che «*a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative*

alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360»;

Atteso che, in attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, ha approvato il Decreto del 20 luglio 2021, con cui sono state stabilite le specifiche tecniche di invio delle delibere e dei regolamenti delle entrate locali, prevedendo che *«al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane deve avvenire utilizzando un formato elettronico che rispetti le specifiche tecniche di cui al relativo Allegato A»;*

Considerato che l'attuale disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU) non ha subito sostanziali variazioni rispetto a quanto previsto dalla suddetta Legge n. 160/2019;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.lgs. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Richiamato altresì l'art. 1, comma 757, della succitata Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, in ogni caso anche se non si intenda diversificare le aliquote, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale per l'elaborazione del prospetto delle aliquote da allegare quale parte integrante secondo le modalità definite con il suddetto Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. del 25 luglio 2023 n. 172, emanato in applicazione delle sopra citate disposizioni ed avente ad oggetto *l'«individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;*

Considerato che tale decreto prevede, in particolare, che:

- ⇒ i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU, rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica prevista dalla stessa disposizione e con riferimento alle fattispecie ivi individuate;
- ⇒ l'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il Comune non intende diversificare le aliquote;
- ⇒ la delibera approvata senza il Prospetto, elaborato attraverso l'applicazione informatica, non è idonea a produrre effetti;
- ⇒ la correzione dei dati di un Prospetto già pubblicato è consentita esclusivamente in caso di difformità tra i dati trasmessi e quelli risultanti dal Prospetto effettivamente approvato da parte dell'organo competente;
- ⇒ l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando la relativa applicazione informatica ministeriale, decorre dall'anno di imposta 2024;

Dato atto che, nelle more di tale evoluzione normativa, l'art. 6ter D.L. 29 settembre 2023 n. 132, convertito in L. 27 novembre 2023 n. 170, ha previsto il rinvio al 2025 dell'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU con l'elaborazione del Prospetto e l'utilizzo dell'applicazione informatica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023;

Considerato pertanto che – a fronte di tale proroga – le fattispecie imponibili e le relative aliquote IMU per l'anno 2024 possono essere approvate dal Comune con le precedenti modalità, senza obbligo di avvalersi dell'applicazione informatica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali modifiche normative in materia di IMU, di procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2024, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla

base delle disposizioni normative attualmente vigenti, dando atto che l'Amministrazione comunale intende confermare, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, le fattispecie imponibili/le aliquote IMU approvate per l'anno 2023;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 07.03.2023 con cui venivano approvate le aliquote IMU per l'anno 2023;

Ritenuto di confermare le aliquote già determinate per l'anno 2023 nonché, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di euro 200,00;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 30.05.2023;

Atteso che, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge 160/2019 il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con facoltà per il contribuente di versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno;

Dato atto che, allo stato, nelle more della revisione del provvedimento di individuazione dei valori delle aree fabbricabili da parte della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), i valori medi di mercato delle aree fabbricabili situate sul territorio comunale sono da individuarsi in quelli definiti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.11.2018 e s.m.i.;

Dato infine atto che le aliquote in argomento sono state esaminate e assentite da parte della competente Commissione consiliare permanente per le finanze, lo statuto ed i regolamenti nella seduta del 14.11.2023, come da verbali agli atti;

Prende la parola l'Assessore al bilancio Elsa Frutaz che illustra brevemente all'Assemblea il provvedimento in approvazione, dando evidenza della volontà dell'Amministrazione di mantenere invariate rispetto al 2023 le aliquote IMU, al fine di non incrementare il carico fiscale per i contribuenti;

Il Presidente invita i consiglieri ad esprimere – ai sensi dell'art. 88 del vigente Regolamento interno del Consiglio comunale – le eventuali dichiarazioni di voto relativamente al punto n. 2 iscritto all'ordine del giorno;

Il consigliere Guido Dondeynaz preannuncia l'astensione al voto dei gruppi consiliari n. 2 e n. 3, dando lettura della dichiarazione congiunta testualmente riportata:

«Ad oggi non è pervenuta la relazione della perizia di stima ed analisi delle aree edificabili come evidenziato nel verbale della Commissione Statuto e Regolamenti del 14 novembre a seguito di un affidamento d'incarico del 07/08/2023 allo studio Architetti Associati FOA, con sede in Milano, per un importo di euro 14.901,00 (oltre IVA ed oneri di previdenziali). Nel verbale di deliberazione n. 5 del 15/03/2021 avevamo evidenziato la nostra richiesta, peraltro accolta dalla commissione territorio ed ambiente, ma non presa in considerazione dalla maggioranza, circa la revisione del valore delle aree edificabili»;

Il Sindaco, nel confermare il voto favorevole del gruppo n. 1, replica che lo studio incaricato ha appena consegnato (in data 22 dicembre) la perizia di stima delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, in base ai diversi ambiti urbanistici previsti nel vigente PRG, che sarà oggetto della necessaria disamina da parte dell'Amministrazione, anche per il tramite della competente commissione consiliare, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria;

Visto l'art. 22 del vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 25.07.2023;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal Segretario dell'Ente Locale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/98;

A seguito di votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

Presenti: 15

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Contrari: nessuno

Astenuti: 6 (consiglieri del gruppo n. 2 Donazzan Riccardo, Belloli Mario Roberto e Dondeynaz Guido e consiglieri del gruppo n. 3 Gallo Gilda, Gorret Emile e Muscolo Stefania)

DELIBERA

1. di determinare – per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi delle vigenti disposizioni in materia – le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria IMU per l'anno 2024, in conferma delle aliquote deliberate per l'anno 2023, con efficacia dal 01.01.2024:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 740, Legge n. 160/2019 ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esenti
Aliquota ridotta per abitazione principale SOLO di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett b) e dall'art. 1, comma 748, Legge n. 160/2019	4,0 per mille (detrazione euro 200,00)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune e sul territorio nazionale (a condizione che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato)	7,6 per mille (con riduzione del 50 per cento della base imponibile)
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati gruppo Cat. A – B – C	7,6 per mille
Immobili produttivi Cat. D	7,6 per mille
Immobili Cat. D3	7,6 per mille
Fabbricati merce costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati (art. 1, c. 751, L. 160/2019)	Esenti (ai sensi dell'art. 1, c. 751, della Legge n. 160/2019 a decorrere dal 01.01.2022)
Fabbricati strumentali all'attività agricola (art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019) e terreni agricoli incolti (art. 1 comma 752, Legge n. 160/2019)	Esenti
Immobili locati a canone concordato in ottemperanza all'Accordo territoriale siglato in data 22/03/2021	Riduzione del 25% dell'aliquota

2. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di euro 200,00;

3. di dare atto che, allo stato, nelle more della revisione del provvedimento di individuazione dei valori delle aree fabbricabili da parte della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), i valori medi di mercato delle aree fabbricabili

situate sul territorio comunale sono da individuarsi in quelli definiti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.11.2018 e s.m.i.;

4. di dare atto che i termini ordinari per il versamento dell'IMU per l'anno 2024 sono i seguenti:

Acconto	16 giugno 2024
Saldo	16 dicembre 2024
Unica soluzione	16 giugno 2024

5. di dare atto che le aliquote fissate con il presente provvedimento hanno efficacia dal 01.01.2024 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione pluriennale 2024/2026 come previsto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. e dal punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione agli uffici comunali competenti per l'adozione degli adempimenti conseguenti;
9. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to OBERT Claudio

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
F.to D.ssa Sara Chapellu

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 29/12/2023 al 13/01/2024 ai sensi dell'art. 52 bis, comma 1, della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Châtillon, li 29/12/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
F.to D.ssa Sara Chapellu

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Châtillon, li 29/12/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
F.to D.ssa Sara Chapellu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Châtillon, li 29/12/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
D.ssa Sara Chapellu

.